

Accordo quadro territoriale

Pescara , 30 marzo 2011

Cna
Confartigianato imprese
Casartigiani
Claai

e

CGIL
CISL
Uil

premessò che

con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge n.220 del 2010, che ha dato attuazione all'art.53, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

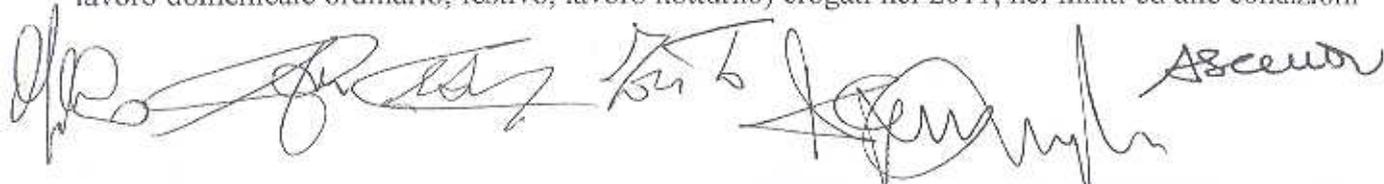
si conviene quanto segue

per l'anno 2011 con il presente accordo valido per il territorio dell'Abruzzo:

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi,
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle associazioni artigiane firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli,
- le disposizioni dei contratti collettivi applicati dalle associazioni artigiane e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipanti, o costituiti.

Ai sensi della citata circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011 sono recepiti dalla presente intesa, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turno, lavoro domenicale ordinario, festivo, lavoro notturno) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni



previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori del territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Tenuto conto che i CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici sono la fonte contrattuale abilitata a regolamentare la detassazione per i lavoratori in somministrazione, le stesse agevolazioni troveranno applicazione anche per questi ultimi.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione di II livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

I datori di lavoro, informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Firme

CNA

CONFARTIGIANATO

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL

The image shows a series of handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The signatures are written over a horizontal line. The first signature is the most prominent and appears to be 'Gallo'. Below it are several other signatures, some of which are less legible but appear to be 'Monte' and 'Assandru'. The signature for 'UIL' is not present, indicated by a blank line.